



COMUNE DI SOSTEGNO

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26

OGGETTO:

APPROVAZIONE	ALIQUOTE	IMU	PER	L'ANNO	2024	-
CONFERMA						

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. La seduta si è svolta altresì in modalità videoconferenza, secondo le modalità di svolgimento in via telematica delle sedute stabilite come da regolamento approvato con deliberazione C.C. nr. 16 del 14 aprile 2022.

Fatto l'appello nominale risultano presenti nella Sala Consiliare del Comune di Sostegno o in modalità di videoconferenza tramite piattaforma "Google Meet" i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FRAMORANDO Giuseppe - Sindaco	Sì
2. BOCCA Marco - Vice Sindaco	Sì
3. BOZIO BRALINO Giorgio - Consigliere	Sì
4. FASANINO Gianfranco - Consigliere	Sì
5. NOBILE Alessandro - Consigliere	Sì
6. FASANINO Virginia - Consigliere	Giust.
7. VAZZOLER Andrea - Consigliere	Giust.
8. GUALA Enrico - Consigliere	Sì
9. REY Enrico - Consigliere	No
10. VIAZZO Fabio - Consigliere	Sì
11. NICOLINI Paolo - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig.ra SPEZZI Dott.ssa Letizia Antonella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRAMORANDO Giuseppe nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art.1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020) il quale statuisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*.

PRESO ATTO, pertanto che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n.147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla legge n.160/2019.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art.1 legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

VISTE altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs.n.504/1992, dell'art.1, commi 161 -169, della L. n.296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n.160/2019.

RILEVATO che, ai sensi dell'art.1 comma 740 della legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art.1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO che, in conformità con la normativa nazionale vigente e ai sensi del Regolamento vigente IMU del Comune di Sostegno, sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili a titolo di proprietà o di usufrutto che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari dev'essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro termini e modalità di cui alla vigente normativa.

DATO ATTO che l'art.1 comma 780 della legge 27 dicembre 2019, n.160, stabilendo, fra l'altro, quanto segue: *"Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge"*, dispone un'abrogazione implicita di tutte le norme di esenzione, totale o parziale, precedentemente previste e che non siano state oggetto di un'espressa conferma in sede di nuova disciplina di settore. Ora, l'agevolazione prevista per i cittadini residenti all'estero e titolari di una pensione rilasciata dal medesimo Stato estero non risulta essere stata riproposta nella predetta disciplina della nuova IMU. Conseguentemente deve considerarsi abrogato il comma 1°, dell'art. 9-bis, D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito in legge 23 maggio 2014, n.80.

RICHIAMATO in particolare, l'art.1 comma 741 della legge 27 dicembre 2019, n.160 contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

CONSIDERATO altresì che l'art.1, comma 747 della legge 27 dicembre 2019, n.160 conferma le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art.1, legge 27 dicembre 2019, n.160:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale, mentre il successivo c.749 dispone per detti immobili la detrazione di € 200,00;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753 che fissa per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 755 il quale prevede che i Comuni, con deliberazione di C.C., possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma precedente sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

DATO ATTO che il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art.1 comma 762 della legge 27 dicembre 2019 n.160 è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

RICHIAMATO l'art.1 comma 756 della legge n.160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs.n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757 dell'art.1 legge n.160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n.160/2019, la deliberazione

di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse. **PRESO ATTO** che la Risoluzione n.1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizia a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto.

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 forma, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

VISTO il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 con cui sono state individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

VISTO altresì il decreto-legge 29 settembre 2023, n.132 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.228 del 29 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n.170 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.278 del 28 novembre 2023), recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.» che all'art.6-ter c.1 testualmente cita: *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”.*

ATTESO che, ai sensi del c.767 dell'art.1 legge 27 dicembre 2019 n.169 *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

VISTO l'art.1 comma 169, della legge n.296/2006 secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024, confermandole rispetto a quelle applicate per l'anno 2023, come segue:

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,53%
Detrazione per abitazione principale categorie A/1 A/8 e A/9	€ 200,00
Aliquota generale	0,89%
Terreni agricoli	ESENTI
Aree edificabili	0,89%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati categoria D (ad eccezione dei D10)	0,89%
Beni Merce	0,1%

VISTI:

- il D.Lgs.n.267/2000;

- il D.Lgs.n.118/2011;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità.

PER le motivazioni sopra esposte.

DOPO ampia ed esauriente discussione.

ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi degli artt.49 c.1 e 147-bis c.1 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. come modificati rispettivamente dall'art.3 c.1 lett. b) e lett. d) del D.L.n.174/2012 convertito in L.n.213/2012.

RITENUTO da parte del Sindaco di porre in votazione il presente punto all'ordine del giorno.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dagli aventi diritto

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024, confermandole rispetto a quelle applicate per l'anno 2023, come segue:

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,53%
Detrazione per abitazione principale categorie A/1 A/8 e A/9	€ 200,00
Aliquota generale	0,89%
Terreni agricoli	ESENTI
Aree edificabili	0,89%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati categoria D (ad eccezione dei D10)	0,89%
Beni Merce	0,1%

3. Di incaricare il responsabile del servizio tributi affinché provveda ad inviare, nei modi e nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze nell'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale raggiungibile all'indirizzo internet www.portalefederalismofiscale.gov.it, come previsto dall'art.1 comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Successivamente,
al fine di rendere immediatamente operativa la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, essendo la stessa tecnicamente connessa all'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dagli aventi diritto

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 c.4 D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
FRAMORANDO Giuseppe

Il Segretario
FIRMATO DIGITALMENTE
SPEZZI Dott.ssa Letizia Antonella